

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 343 DEL 29 GIUGNO 2009

OGGETTO: AFFARI GENERALI – RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DI AUTOGRILLO SNC AVVERSO ORDINANZA T.A.R. PIEMONTE N. 396/2009 (AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA VEICOLI). – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemilanove il ventinove del mese di giugno alle ore 16,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MAZZOLI EZIO	ASSESSORE	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**AFFARI GENERALI – RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DI
AUTOGRILLO SNC AVVERSO ORDINANZA T.A.R. PIEMONTE N. 396/2009
(AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA VEICOLI). –
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ordinanza n. 396/2009 il T.A.R. Piemonte ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla Società Autogrillo snc, corrente in Verrone (BI), nell'ambito del ricorso per l'annullamento degli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di rimozione forzata e custodia dei veicoli sul territorio comunale per il biennio 2009/2010;
- che il T.A.R. Piemonte, a seguito della costituzione in giudizio del Comune autorizzata con delibera G.C. n. 239 del 05.05.2009, nel procedimento cautelare ha accolto la tesi del Comune stesso considerando il ricorso non assistito da apprezzabili elementi di "fumus" e ritenendo evidenti le incongruità emergenti dall'offerta presentata in sede di gara dalla Società ricorrente;
- che controparte ha interposto appello al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza cautelare favorevole all'Amministrazione Comunale;
- che risulta necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune anche nel giudizio d'appello al fine di sostenere adeguatamente la conferma dell'ordinanza emessa da T.A.R. Piemonte in 1° grado;
- che, ovviamente, la difesa e rappresentanza del Comune nel ricorso in appello non può che essere affidata al medesimo legale che ha assistito il Comune in 1° grado, oltre che ad un domiciliatario a Roma;

Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Consiglio di Stato a seguito del ricorso in appello interposto da Autogrillo snc e meglio descritto in premessa;
- 2) di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente giudizi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo di Torino e al prof. Avv. Alberto Romano di Roma;

- 3) di dare mandato alla dirigenza per i conseguenti impegni di spesa, fatto salvo quanto deciderà il giudice in ordine alle spese di giudizio;
 - 4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-